

Codice A18250

D.D. 26 febbraio 2015, n. 458

**Comune di Castelletto Sopra Ticino. Autorizzazione ai soli fini della disciplina della navigazione relativa alla posa di pontile galleggiante. Richiedente Erica S.r.l.**

Premesso che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e succ. mod. e int., compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

Vista la lettera prot. n. 2867 in data 28/11/2012 pervenuta dalla Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore con la quale nel trasmettere la documentazione inerente la richiesta di realizzazione, da parte della società Erica S.r.l. – Campeggio Internazionale Lido Verbano, con sede in Gallarate, Via L. Da Vinci, 7, di pontile galleggiante da collocarsi lungo il fiume Ticino, nello specchio d'acqua antistante la particella 136 del foglio n.6 in comune di Castelletto Sopra Ticino, è stato chiesto il rilascio della relativa autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione.

Vista la successiva documentazione integrativa pervenuta in data 30/01/2014, trasmessa dallo Studio Architetti Pizzini e Dal Molin, consistente in duplice esemplare di Relazione geologica a firma del geologo C. Nericcio, di Relazione di calcolo e verifica geotecnica – strutturale, di Relazione idrologica e calcolo del fetch a firma Ing. A. Isoli, nonché duplice copia di estratto catastale.

Vista altresì la dichiarazione di idoneità del pontile, previsto in progetto, all'uso e al luogo di posizionamento, anche in considerazione delle sollecitazioni indotte dal moto ondoso in considerazione dell'intensità e della direzione del vento e delle unità di navigazione, nonché nei casi di massima e minima escursione del lago Maggiore, redatta dall'Ing. A. Isoli in data 3/02/2014.

Dato atto che l'intervento, consiste nella posa di pontile galleggiante, ancorato mediante n. 12 pali infissi nel fondale, composto da n. 2 moduli galleggianti, ortogonali alla costa, avente misure di metri 2,10 x 12,00 ciascuno e da 4 moduli galleggianti, paralleli alla linea di costa, aventi ciascuno dimensioni di metri 2,10 x 12,00, per una occupazione totale di metri quadri 151,2.

Considerato, inoltre, che rientrando il luogo di posizionamento del pontile all'interno del Parco Naturale del Ticino – Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale IT1150001 "Valle del Ticino", è stato acquisito il parere dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del lago Maggiore, che con determinazione del Dirigente responsabile n. 41 in data 27/02/2013 ha espresso il proprio giudizio di valutazione di incidenza positivo, con prescrizioni relative, in particolare, alla fase di cantiere dell'opera.

Visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato dalla Conferenza degli Amministratori della gestione associata Demanio Basso Lago Maggiore con deliberazione n. 11 in data 25/11/2014 e visto, in particolare, il regolamento di attuazione ove in base al disposto di cui all'articolo 19 risulta possibile la posa di pontili qualora la richiesta venga presentata da strutture ricettive, cantieri nautici e attività commerciali in genere.

Nulla avendo da eccepire, per quanto di competenza, circa la compatibilità dell'opera con la disciplina della navigazione, non costituendo l'occupazione dello specchio acqueo intralcio alla

navigazione e ritenuto pertanto di autorizzare l'intervento in questione, ai fini della disciplina della navigazione, ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 2/2008 e s. m. e i., a decorrere dalla data dal presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

## IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001.

Vista la L. R. n. 23/2008.

Visto il Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631.

Vista la legge regionale 17/01/2008, n. 2 e succ. mod. e int.

Visto il D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali".

Visto il regolamento regionale recante "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)", emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R.

Visto il D.P.G.R. n. 6/R in data 7/06/2002 - "Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali".

### *determina*

Di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge (l.r. n. 40/1998 e s. m. e i.; nulla osta ai fini idraulici, ecc.), ai fini della sola disciplina della navigazione, la posa, di un pontile galleggiante, da collocarsi nello specchio d'acqua antistante la particella 136 del foglio n. 6 in comune di Castelletto Sopra Ticino, lungo il fiume Ticino, richiesto dalla società Erica S.r.l., meglio identificata in premessa.

L'impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all'istanza in questione che, vengono visti da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

I pontili dovranno risultare conformi alle norme contenute nel "Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali" emanato con D.P.G.R. n. 6/R del 7/06/2002 e dovranno essere illuminati in modo tale da poter riconoscere i loro contorni (art. 76).

Dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità dell'opera in argomento in relazione alle escursioni del lago e alle sollecitazioni indotte dal moto ondoso o dagli eventi atmosferici; i manufatti dovranno essere assicurati in modo che il loro ancoraggio non venga meno anche nel caso di massima escursione del lago e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Il Settore Navigazione, Trasporti Merci e Logistica della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 41 in data 27/02/2013 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del lago Maggiore.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il titolare della presente autorizzazione é direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente atto.

Il titolare della presente autorizzazione ha altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento e dovrà adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all'occupazione dell'area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione dell'area in questione.

La presente autorizzazione, che non è cedibile, si intende accordata nei limiti che competono al Settore Navigazione, Trasporti Merci e Logistica della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L. R. n. 22/2010.

Il Dirigente  
Riccardo Lorizzo